

# STAGE E TIROCINI FORMATIVI

2025

A cura di:

**Dina Cardellini**

**Alessia Manfredonia**

**Paolo Ippolito**

Coordinamento di:

**Gianluca Petricca**

# INDICE

---

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>INTRODUZIONE NORMATIVA</b>                                                                                         | 3  |
| <b>TIROCINIO CURRICULARI</b>                                                                                          | 4  |
| • NORMATIVA                                                                                                           | 4  |
| • SOGGETTO PROMOTORE                                                                                                  | 4  |
| • SOGGETTO OSPITANTE                                                                                                  | 4  |
| • TUTOR                                                                                                               | 4  |
| • TIROCINANTE                                                                                                         | 5  |
| • ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO                                                                                           | 5  |
| <b>TIROCINI EXTRACURRICULARI</b>                                                                                      | 6  |
| • INTRODUZIONE                                                                                                        | 6  |
| • DEFINIZIONE E DIFFERENZE FONDAMENTALI                                                                               | 6  |
| • SOGGETTI COINVOLTI E STRUTTURA ISTITUZIONALE                                                                        | 6  |
| • DURATA E ORARIO DEL TIROCINIO                                                                                       | 7  |
| • INDENNITÀ E CONDIZIONI ECONOMICHE                                                                                   | 7  |
| • LIMITI QUANTITATIVI E TUTORAGGIO                                                                                    | 8  |
| • TUTELA E CONTROLLI                                                                                                  | 9  |
| • RUOLO DELLA NASPL E COMPATIBILITÀ                                                                                   | 9  |
| • CRITICITÀ, OPPORTUNITÀ E CONFRONTI GIURIDICI                                                                        | 9  |
| • CONCLUSIONE                                                                                                         | 10 |
| <b>TIROCINI CON SOGGETTI EXTRACOMUNITARI<br/>RESIDENTI NEI LORO PAESI</b>                                             | 11 |
| • NORMATIVA                                                                                                           | 11 |
| • PROTAGONISTI                                                                                                        | 12 |
| • DURATA                                                                                                              | 13 |
| • INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE                                                                                         | 13 |
| • PROCEDURA                                                                                                           | 14 |
| • VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA                                                           | 15 |
| • PROCEDURA ATTIVAZIONE REGIONE LOMBARDIA                                                                             | 15 |
| • PROCEDURA ATTIVAZIONE REGIONE LAZIO                                                                                 | 17 |
| <b>TABELLA DELLE REGIONI CHE HANNO ADOTTATO UNA DISCIPLINA<br/>SPECIFICA IN MATERIA E DI QUELLA NON REGOLAMENTATE</b> | 18 |

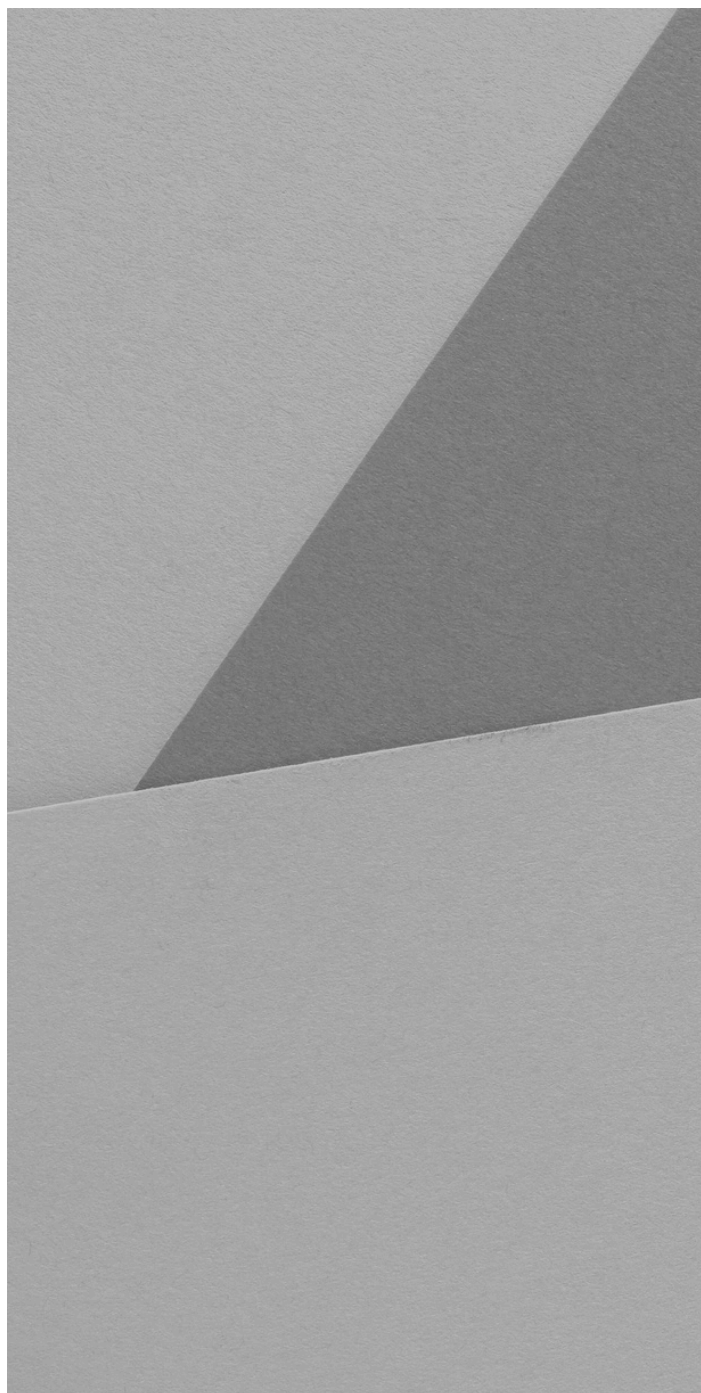
## INTRODUZIONE NORMATIVA

La legge n. 196 del 1997, all'articolo 18, introduce nel nostro ordinamento i tirocini formativi e di orientamento, stabilendo che essi rappresentano momenti di alternanza tra studio e lavoro al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Il tirocinio formativo raffigura, pertanto, una politica attiva tramite la quale, attraverso un periodo formativo teorico - pratico svolto all'interno di una realtà lavorativa, il tirocinante viene introdotto e/o reintrodotta nel mondo lavorativo, ampliandone il bagaglio professionale. Esso, pertanto, non è configurato come un rapporto di lavoro dipendente.

Esistono tre tipologie di tirocinio (curriculare, extracurriculare ed extracurriculare con cittadini extra Ue non residenti), ognuno delle quali ha scopi diversi e normative specifiche.

Tra queste ricordiamo l'accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, il quale detta le linee guida rispetto alle procedure per l'attivazione dei tirocini, i soggetti destinatari, la durata minima e massima, nonché l'indennità minima prevista.



# TIROCINI CURRICULARI

## NORMATIVA

Il tirocinio curriculare è rivolto ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione ed è finalizzato ad integrare l'apprendimento teorico con una esperienza lavorativa attraverso strutture convenzionate.

Il tirocinio curriculare è disciplinato dai Regolamenti degli istituti, degli Atenei e delle scuole di formazione professionale presso le quali il tirocinante sia iscritto.

## SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore è l'ente che può formalmente promuovere ed attivare l'esperienza di tirocinio, progettandone i contenuti e lo svolgimento, garantendo la valenza formativa dell'esperienza e promuovendo la cultura del lavoro, della sicurezza e della legalità. Nei tirocini curriculari sono:

- Scuole;
- Università;
- Enti di formazione accreditati.

## SOGGETTO OSPITANTE

Il soggetto ospitante del tirocinio è l'ente, azienda, od organizzazione pubblica o privata, presso il quale si svolge e realizza il tirocinio curriculare.

Per poter accogliere il tirocinante, il soggetto ospitante deve rispondere ai seguenti requisiti:

- Rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Rispetto delle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1968, n. 99);
- Non deve avere procedure di CIGS o CIGD in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella stessa unità operativa;
- Non deve avere in corso, e nei 12 mesi precedenti, procedure di licenziamento collettivo, se il PFI prevede attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati;

- Non deve avere effettuato, nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per superamento del periodo di prova o di comporto, per fine appalto, o risoluzioni di rapporti di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, se il PFI prevede attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati;
- Non deve avere in corso procedura concorsuali, se il PFI prevede attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati.

## TUTOR

Sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante nominano un tutor, i quali hanno le seguenti funzioni:

### TUTOR SOGGETTO PROMOTORE

- elabora il Piano Formativo Individuale in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante e a predisporre l'Attestazione finale; acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento all'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante.

### TUTOR SOGGETTO OSPITANTE

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività inclusi i percorsi formativi previsti nel PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per la sua intera durata;
- collabora alla composizione del Dossier individuale e a predisporre l'attestazione finale.

## TIROCINANTE

Il tirocinante è il soggetto iscritto ad un percorso formativo che deve essere integrato, per regolamento, con un percorso pratico.

Non è consentita l'attivazione del tirocinio, qualora il tirocinante:

- Ricopra ruoli propri dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- Sostituisca lavoratori subordinati in caso di attività o per assenze in dovute a malattia, maternità o ferie.

## ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

Per attivare un tirocinio, soggetto ospitante e soggetto promotore devono redigere:

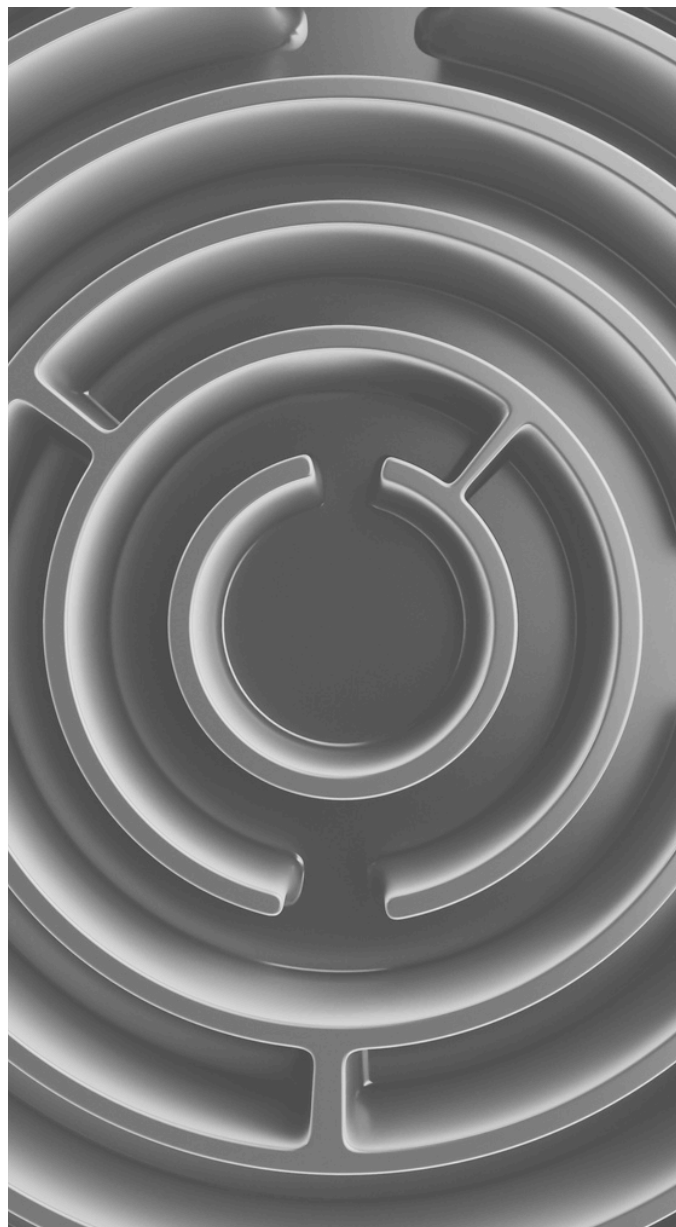
### A. CONVENZIONE DI TIROCINIO:

- Soggetti della convenzione;
- Finalità del tirocinio;
- Diritti e doveri del tirocinante;
- Obblighi assicurativi.

### B. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

- Numero della convenzione;
- Dati delle parti (soggetto promotore, soggetto ospitante);
- Percorso formativo presso il quale il tirocinante sia iscritto e che deve essere integrato attraverso il tirocinio stesso;
- Tutor sia del soggetto promotore che del soggetto ospitante;
- Condizioni (orario, attività economica del soggetto ospitante, area professionale del tirocinante, sede operativa);
- Durata del tirocinio (non esiste una durata minima o massima, ma questa viene disciplinata dagli enti di formazione in base alla tipologia di percorso formativo che sta seguendo il tirocinante);
- Tutele assicurative (Inail);
- Obiettivo del PFI: competenze da acquisire, relativamente al percorso formativo.

Non è prevista, a carico del soggetto promotore, una indennità di partecipazione, ma il soggetto ospitante può comunque prevederne l'erogazione, tantomeno una preventiva comunicazione al Centro Per l'Impiego.



# TIROCINIO EXTRACURRICULARE

## INTRODUZIONE

Il tirocinio extracurricolare rappresenta oggi uno degli strumenti cardine delle politiche attive del lavoro in Italia. Nato per favorire l'inserimento dei giovani e degli adulti nel mondo del lavoro, si configura come un percorso formativo finalizzato all'acquisizione di competenze pratiche e professionali, in affiancamento ad attività reali all'interno di imprese, enti pubblici o organizzazioni private. A differenza del tirocinio curricolare, esso non si inserisce in un percorso di studi, ma viene attivato autonomamente per sostenere l'orientamento e la transizione occupazionale.

La diffusione dei tirocini extracurricolare negli ultimi anni è stata significativa, tanto da sollevare un acceso dibattito pubblico. Se da un lato rappresentano una preziosa opportunità di formazione sul campo, dall'altro sono stati talvolta criticati come strumento abusato per mascherare rapporti di lavoro subordinato a basso costo. Questo duplice volto ha spinto le istituzioni a intervenire con linee guida, regolamentazioni regionali e circolari di vigilanza volte a tutelare maggiormente i tirocinanti.

Il presente elaborato, prendendo spunto dall'articolo pubblicato dal portale Lavoro e Diritti, intende fornire un'analisi approfondita del tirocinio extracurricolare, affrontando le principali tematiche: definizione, soggetti coinvolti, durata, indennità, limiti numerici, ruolo dei tutor, tutele normative e criticità applicative. L'obiettivo è quello di offrire un quadro completo e ragionato di questo istituto, sottolineandone sia i benefici sia i rischi, e proponendo alcune riflessioni conclusive sul suo utilizzo futuro.

## DEFINIZIONE E DIFFERENZE FONDAMENTALI

Per comprendere appieno la natura del tirocinio extracurricolare è necessario partire dalla sua definizione. Esso è un'esperienza di formazione "sul campo" svolta in contesti lavorativi, finalizzata a migliorare l'occupabilità del tirocinante attraverso l'acquisizione di competenze pratiche e relazionali. Non è un rapporto di lavoro, bensì un percorso di apprendimento regolato da una convenzione e da un progetto formativo individuale.

La principale differenza rispetto al tirocinio curricolare riguarda la finalità. Quest'ultimo è strettamente collegato a un percorso di studi, di cui costituisce parte integrante e obbligatoria: lo studente, infatti, deve completare un determinato numero di ore di tirocinio per conseguire crediti formativi. L'extracurricolare, invece, è esterno all'iter formativo e si rivolge a chi ha già terminato gli studi o a chi è disoccupato, inoccupato o in fase di ricollocazione.

Un'altra differenza riguarda l'aspetto economico. Nei tirocini curricolari, di norma, non è prevista alcuna indennità obbligatoria; eventuali rimborsi spese sono lasciati alla discrezionalità dell'ente ospitante. Al contrario, per i tirocini extracurricolare la legge e le linee guida nazionali prevedono sempre un'indennità minima obbligatoria, anche se modesta, stabilita dalle Regioni o dalle Province autonome.

Infine, la cornice normativa è distinta. I tirocini curricolari sono disciplinati dalle istituzioni scolastiche e universitarie, mentre gli extracurricolari sono regolati da atti regionali e da accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Questa differenza comporta una significativa eterogeneità sul territorio nazionale, con disparità nelle condizioni di svolgimento e nei livelli di tutela dei tirocinanti.

## SOGGETTI COINVOLTI E STRUTTURA ISTITUZIONALE

L'attivazione di un tirocinio extracurricolare presuppone il coinvolgimento di tre attori principali:

- il tirocinante;
- il soggetto promotore;
- soggetto ospitante.

Il tirocinante è la persona che intraprende l'esperienza. Può essere un giovane neolaureato in cerca di primo impiego, un disoccupato che vuole riqualificarsi, oppure un lavoratore che desidera reinserirsi dopo un periodo di inattività. Il tirocinante non acquisisce lo status di lavoratore subordinato, ma gode comunque di diritti basilari in materia di sicurezza, salute e dignità professionale.

Il soggetto promotore è l'ente che ha il compito di attivare formalmente il tirocinio, stipulando con il soggetto ospitante una convenzione e predisponendo il progetto formativo. Possono svolgere questo ruolo università, scuole, centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, enti di formazione accreditati. Il promotore garantisce che il tirocinio sia conforme alla normativa e si assicura che le attività svolte siano coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati.

Il soggetto ospitante è l'azienda o l'ente pubblico che accoglie il tirocinante nelle proprie strutture. Essa ha il compito di fornire gli strumenti e l'ambiente idonei all'apprendimento, di nominare un tutor aziendale e di corrispondere l'indennità mensile. Inoltre, deve rispettare i limiti numerici stabiliti dalla legge e garantire la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile verso terzi.

L'interazione tra questi tre soggetti è regolata da un documento essenziale: il Progetto Formativo Individuale (PFI). Questo atto descrive in dettaglio gli obiettivi, i contenuti, le modalità di svolgimento, la durata, l'orario e i criteri di valutazione del tirocinio. Il PFI tutela il tirocinante, in quanto vincola l'azienda a rispettare un programma formativo preciso, evitando che il percorso si trasformi in semplice attività lavorativa priva di valore educativo.

### **DURATA E ORARIO DEL TIROCINIO**

La durata del tirocinio extracurriculare è fissata dalle linee guida nazionali del 2017 e declinata dalle normative regionali. In generale, essa varia da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi, salvo eccezioni. Nel caso di persone con disabilità o svantaggiate, la durata può essere estesa fino a ventiquattro mesi. Per i tirocini stagionali, invece, il periodo minimo è ridotto a un mese.

La durata effettiva dipende dalla tipologia di tirocinio: quelli di orientamento e formazione hanno in genere una durata massima di sei mesi; quelli finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo possono durare fino a dodici mesi.

Per quanto riguarda l'orario, il tirocinio si svolge normalmente su base settimanale, in analogia all'orario lavorativo, senza però superare le quaranta ore. Sono vietati, salvo eccezioni specifiche, i turni notturni e festivi, proprio per ribadire che non si tratta di un rapporto di lavoro ma di un percorso formativo.

La flessibilità dell'orario è prevista per adattarsi alle esigenze del tirocinante e dell'azienda, ma sempre nel rispetto dei limiti fissati. È importante sottolineare che il superamento di tali limiti o l'uso improprio del tirocinio per coprire esigenze produttive ordinarie rappresentano irregolarità che possono portare a sanzioni e alla riqualficazione del rapporto.

### **INDENNITÀ E CONDIZIONI ECONOMICHE**

Uno degli elementi distintivi del tirocinio extracurriculare è la previsione obbligatoria di un'indennità. Essa non costituisce uno stipendio in senso tecnico, né comporta la maturazione di TFR o contributi previdenziali, ma rappresenta comunque un riconoscimento economico del tempo e dell'impegno del tirocinante.

L'importo minimo dell'indennità è stabilito dalle normative regionali, con una soglia di riferimento a livello nazionale individuata in 300 euro lordi mensili. Tuttavia, molte Regioni hanno fissato importi superiori, che vanno dai 400 ai 500 euro. Alcune, come la Lombardia, prevedono riduzioni per tirocini a orario ridotto o in presenza di benefit aggiuntivi come buoni pasto.

È importante notare che l'indennità è obbligatoria e deve essere erogata anche in caso di tirocinio attivato presso enti pubblici. La corresponsione regolare dell'indennità rappresenta una delle principali tutele del tirocinante e costituisce una condizione di validità del tirocinio stesso. La mancata corresponsione, infatti, può essere sanzionata e determinare la nullità del rapporto.

Pur non trattandosi di una retribuzione piena, l'indennità ha una funzione simbolica e concreta: riconoscere che il tirocinante offre un contributo di tempo ed energie e che tale contributo merita una compensazione economica, evitando sfruttamento gratuito della manodopera.

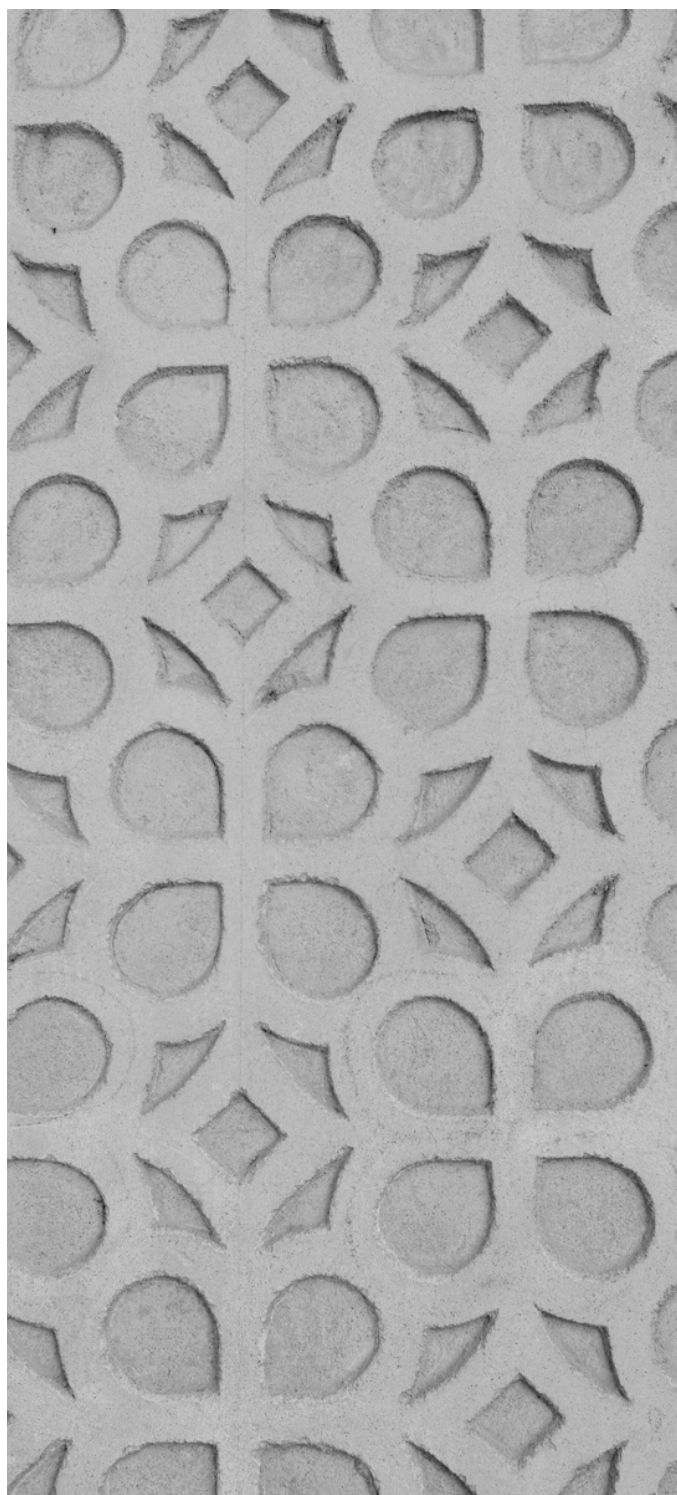
### LIMITI QUANTITATIVI E TUTORAGGIO

Per impedire che i tirocini vengano utilizzati in modo massiccio per sostituire i contratti di lavoro, la normativa fissa limiti precisi al numero di tirocinanti che ciascun soggetto ospitante può accogliere. Le imprese con fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un solo tirocinante; quelle con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti possono ospitarne al massimo due; le aziende con oltre venti dipendenti possono attivare tirocini in misura non superiore al 10% del personale stabile.

Tali limiti hanno la funzione di mantenere il tirocinio entro dimensioni fisiologiche, evitando che diventi una strategia per ridurre i costi del lavoro. È prevista anche la possibilità di derogare a tali limiti qualora l'azienda assuma una parte significativa dei tirocinanti già formati, dimostrando così un utilizzo virtuoso dello strumento.

Accanto ai limiti numerici, un ruolo essenziale è svolto dai tutor. Ogni tirocinio prevede due figure di tutoraggio: il tutor del soggetto promotore e il tutor aziendale. Quest'ultimo, in particolare, ha il compito di seguire quotidianamente il tirocinante, fornendo supporto, valutando i progressi e garantendo la coerenza tra attività svolte e obiettivi formativi.

Il numero massimo di tirocinanti che ciascun tutor aziendale può seguire contemporaneamente è fissato a cinque, di cui non più di tre extracurricolare. Questa regola mira a garantire un'effettiva attenzione alla crescita del tirocinante, evitando che la funzione di tutoraggio diventi puramente formale.



## TUTELA E CONTROLLI

Il quadro normativo dei tirocini extracurricolare si è evoluto negli anni per rispondere agli abusi e alle criticità emerse. Un passaggio fondamentale è rappresentato dalle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni nel 2013 e aggiornate nel 2017. Esse hanno definito i principi comuni in materia di durata, indennità, tutoraggio e tutele, pur lasciando alle Regioni la competenza attuativa.

A rafforzare le garanzie è intervenuta anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 8/2018, che ha chiarito i casi in cui il tirocinio extracurricolare può essere considerato irregolare e quindi riqualificato come rapporto di lavoro subordinato. Tra questi: assenza di progetto formativo, utilizzo del tirocinante in sostituzione di lavoratori, mancata corresponsione dell'indennità, assenza di tutoraggio effettivo.

Dal punto di vista della sicurezza, il tirocinante gode delle stesse tutele previste per i lavoratori: obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza, copertura INAIL contro gli infortuni e assicurazione per la responsabilità civile. In caso di violazioni o incidenti, la responsabilità ricade sull'azienda ospitante, che può essere chiamata a rispondere civilmente e penalmente.

Il sistema dei controlli è demandato agli ispettorati territoriali del lavoro, che possono effettuare verifiche e irrogare sanzioni. La vigilanza è fondamentale per garantire che il tirocinio rimanga un percorso formativo genuino e non uno strumento di sfruttamento.

## RUOLO DELLA NASPL E COMPETITIVITÀ

Un aspetto di grande interesse riguarda la compatibilità del tirocinio extracurricolare con la NASpl, l'indennità di disoccupazione. La normativa prevede che i soggetti percettori di NASpl possano svolgere un tirocinio extracurricolare senza perdere il diritto al sussidio. Questa previsione rappresenta un incentivo importante,

poiché consente ai disoccupati di intraprendere un percorso di formazione pratica senza rinunciare alla sicurezza economica garantita dalla NASpl. L'indennità di tirocinio, infatti, non viene considerata reddito da lavoro e non incide sul calcolo della prestazione.

Si tratta di un meccanismo che favorisce l'attivazione e la riqualificazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali, contribuendo al loro reinserimento nel mercato del lavoro. Naturalmente, resta fermo l'obbligo di comunicare al centro per l'impiego la disponibilità a partecipare ad attività formative e di ricerca di lavoro, ma il tirocinio si colloca a pieno titolo tra le esperienze compatibili.

## CRITICITÀ, OPPORTUNITÀ E CONFRONTI GIURIDICI

Il tirocinio extracurricolare presenta indubbi vantaggi, ma anche rilevanti criticità. Tra i benefici, vi è la possibilità per i giovani di acquisire competenze pratiche e di inserirsi in ambienti professionali reali, colmando il divario tra formazione teorica e lavoro. Molti tirocini, se ben strutturati, si trasformano in occasioni di assunzione o in esperienze preziose per arricchire il curriculum.

D'altra parte, non mancano le problematiche. L'indennità, sebbene obbligatoria, resta spesso bassa e non adeguata al costo della vita. Inoltre, la natura non lavorativa del tirocinio espone i tirocinanti a una posizione di debolezza, priva delle garanzie tipiche del lavoro subordinato.

Un'altra criticità è rappresentata dalle forti disparità regionali: a seconda della Regione, cambiano importi, durata, limiti numerici e modalità di attivazione, generando disuguaglianze tra tirocinanti che svolgono la stessa esperienza in contesti diversi.

A livello comparato, alcuni Paesi europei hanno adottato modelli più rigidi e garantisti. In Francia, ad esempio, i tirocini superiori a due mesi devono prevedere una retribuzione minima; in Germania, gli stage sono più strettamente collegati al sistema duale di formazione.

L'Italia, al contrario, ha scelto un approccio flessibile ma rischioso, che richiede continui aggiustamenti per evitare derive.

### CONCLUSIONE

Il tirocinio extracurricolare, nella sua natura ambivalente, si conferma come uno strumento indispensabile ma delicato delle politiche del lavoro. Se gestito correttamente, rappresenta una straordinaria occasione di apprendimento pratico e di orientamento professionale, capace di agevolare la transizione verso un'occupazione stabile. Tuttavia, se utilizzato in modo improprio, rischia di trasformarsi in una forma di lavoro precario e sottopagato, priva delle tutele essenziali.

Le riforme degli ultimi anni, dalle linee guida del 2017 alla circolare INL del 2018, hanno cercato di trovare un equilibrio tra flessibilità e tutela. Rimane però ancora molto da fare: occorre rafforzare i controlli, uniformare le normative regionali e innalzare il livello delle indennità per renderle più dignitose.

In prospettiva, il tirocinio extracurricolare dovrebbe essere considerato non come una scorciatoia per ridurre i costi del lavoro, ma come un vero e proprio investimento formativo. Solo così potrà esprimere appieno la sua funzione originaria: accompagnare le persone in un percorso di crescita e di inserimento professionale, riducendo il divario tra formazione e occupazione e garantendo una reale opportunità di futuro.



## TIROCINI CON SOGGETTI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI NEI LORO PAESI

Il tirocinio, come indicato nel vademecum pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2022, è uno strumento di politica attiva, nato per facilitare l'inserimento in un contesto lavorativo, ma non si configura come un rapporto di lavoro, pur svolgendosi all'interno di una struttura produttiva. Proprio per questa caratteristica, non è richiesto il nulla osta al lavoro.

Oltre ai vari tipi di tirocini descritti nelle pagine precedenti, esiste anche un tirocinio poco praticato, per cui un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, che abbia compiuto il 18 anno di età e sia residente nel suo paese di origine o in un paese terzo, può svolgere un tirocinio formativo professionalizzante in Italia, presso un'azienda ospitante, a completamento di un percorso di formazione già iniziato nel proprio Paese.

L'attività oggetto del tirocinio non può consistere in mansioni tanto generiche da non richiedere periodi formativi, né per professionalità elementari oppure riguardanti il lavoro domestico.

E comunque importante sottolineare che ciò che rende appetibile questo tipo di tirocinio è la possibilità di trasformarlo in qualsiasi periodo dell'anno, in un rapporto di lavoro con un datore di lavoro italiano, senza il rispetto della quota prevista dal decreto annuale e con il beneficio di poter trasformare subito il permesso di studio in permesso di lavoro.

### NORMATIVA

La possibilità per i cittadini extra-Ue che si trovano all'estero di entrare in Italia per svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle "quote", previsti dall'art 27, comma 1 lett. F) e dall'art 39 bis del D. Lgs 286/ 1998 (Testo Unico sull'immigrazione)

Il DPR 31 agosto 1999 n. 394 contenente il relativo regolamento di attuazione, disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro delle "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani".

Il contingente previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2023 per il triennio 2023/2025 è pari a 7500 ingressi.

Con il citato regolamento di attuazione del Testo Unico ne è stato precisato l'ambito di applicazione. Infatti l'art. 40, comma 9 precisa che la lettera f) del comma 1 del citato art. 27, si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese, attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale.

L'art 44 bis, comma 6 dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato anche il contingente annuale degli stranieri ammessi a svolgere i tirocini formativi.

Questo permesso di soggiorno (a differenza di tutti gli altri permessi rilasciati ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico sull'immigrazione) può essere convertito, a conclusione del tirocinio svolto e purché non sia scaduto, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro.

Inizialmente la conversione da permesso per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro era possibile solo nei limiti della quota annuale stabilita entro il mese di giugno di ogni anno.

Il DL 10 marzo 2023 n. 20 (cosiddetto decreto Cutro) convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50, ha soppresso tale previsione, con la conseguenza che tali permessi possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici. La conversione si può richiedere soltanto dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio (articolo 14, comma 6, del regolamento).

Per completezza, è opportuno rammentare che per soli anni 2023 e 2024, alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, era consentito di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori potevano entrare in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.

Con Accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 05 agosto 2014 sono state approvate le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero", in modo da fornire un quadro di riferimento comune in materia e favorire una disciplina omogenea, uniforme per tutte le regioni e province dell'Italia, indicando gli standard minimi della disciplina di competenza regionale.

Gran parte delle Regioni e Province autonome ha emanato una propria disciplina regionale o provinciale dell'istituto con le delibere indicate nella tabella allegata.

## PROTAGONISTI

Nella disciplina dei tirocini con cittadini extracomunitari sono coinvolti più soggetti, ciascuno con proprie competenze come le amministrazioni competenti, il soggetto promotore, il soggetto ospitante, il tutor ed il tirocinante.

### I. SONO AMMINISTRAZIONI COMPETENTI:

- le Regioni e le province autonome, che gestiscono i tirocini tramite la piattaforma informatica tirocini prevista dalle linee guida 2014;

- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che rilascia al tirocinante il visto d'ingresso per tirocinio tramite i consolati esistenti all'estero;
- il Ministero dell'Interno da cui dipendono le questure che rilasciano il permesso di soggiorno;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si occupa del monitoraggio degli ingressi per il controllo del contingente triennale.

### II. SONO SOGGETTI PROMOTORI:

- i servizi per l'impiego e le agenzie regionali e provinciali per il lavoro;
- le Università statali e non statali abilitate al rilascio di titoli accademici;
- le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale;
- le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- i centri di formazione professionale pubblici o convenzionati e le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- i servizi di inserimento lavorativo per disabili;
- i soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro o accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i. Tra questi, L'ANPAL è stata soppressa da marzo 2024 e sostituita da Sviluppo Lavoro Italia Spa. Ovviamente quando si tratta di gestire soltanto i soggetti extracomunitari residenti all'estero, non tutti gli enti indicati sono deputati ad intervenire nel processo che conduce al visto d'ingresso.

### III. SONO SOGGETTI OSPITANTI:

- persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private presso le quali si svolge il tirocinio. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con le norme relative al collocamento obbligatorio. Non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso nella medesima unità operativa.

Non può, inoltre, attivare tirocini per l'espletamento da parte del tirocinante di attività che rientrano tra quelle per cui ha effettuato, nella medesima unità operativa, nei 12 mesi precedenti, licenziamenti individuali per motivi diversi dalla giusta causa o licenziamenti collettivi.

Non può utilizzare il tirocinante per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, nonché il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie.

#### IV. SONO TUTOR:

I tutor, nominati rispettivamente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, sono persone fisiche, che collaborano al corretto svolgimento del tirocinio. In particolare, il tutor del soggetto ospitante assicura il corretto svolgimento dell'attività formativa, curando l'inserimento del tirocinante nella nuova realtà aziendale e, alla fine del tirocinio, ne attesta l'erogazione prevista. Il tutor nominato dal soggetto ospitante deve possedere le competenze professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e normalmente è un dipendente di livelli superiori a quello obiettivo del tirocinio.

#### V. È TIROCINANTE

Un cittadino non UE residente al di fuori dell'Unione Europea che intende completare un percorso di formazione iniziato nel Paese d'origine, realizzando un'esperienza professionalizzante presso un soggetto ospitante in Italia e può farvi ingresso con un visto per studio/tirocinio rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana territorialmente competente.

#### DURATA

Il tirocinio può durare da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi, comprese eventuali proroghe, secondo le disposizioni previste dalla normativa regionale applicabile al singolo tirocinio da attivare.

La durata prevista per tutti tali tirocini è pari a:

- 3 mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli di competenze professionali qualificate per le quali è richiesto il possesso del titolo di studio conseguito nel paese di origine equivalente ad un diploma di scuola media superiore;
- 12 mesi per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di competenze professionali specialistiche per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio universitario o superiore conseguito nel paese di origine (equivalente a quelli rilasciati dal sistema di istruzione nazionale);
- 12 mesi per progetti di tirocinio previsti all'interno di accordi internazionali od intese tra imprese, in progetti o programmi proposti da istituzioni o da enti pubblici anche esteri.

#### INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Al tirocinante ammesso a svolgere il tirocinio spetta un'indennità corrisposta dal soggetto ospitante che non può essere inferiore a 400,00 euro, il vitto e l'alloggio e il costo del reimpatrio, se necessario. L'importo dell'indennità differisce nelle diverse regioni.

Se al termine del tirocinio o anche prima, si dovesse realizzare la disponibilità del soggetto ospitante o di altro datore ad assumere il tirocinante con contratto di lavoro dipendente, il tirocinante potrebbe presentare la domanda di conversione del permesso di soggiorno attraverso il portale del Ministero dell'Interno. Detto Ministero indirizza la domanda allo Sportello per l'Immigrazione della provincia di residenza dello studente straniero. Una volta registrato sul portale del Ministero dell'Interno, per l'inoltro della domanda di conversione, il tirocinante compilerà il modello VA se vorrà convertire il tirocinio in rapporto di lavoro dipendente.

Qualora ne avesse i requisiti, potrebbe compilare il modello Z per convertire il tirocinio in permesso in lavoro autonomo.

## PROCEDURA

Presso i Ministeri dell'Interno e degli Esteri esistono piattaforme digitali che hanno il compito di facilitare l'attivazione di tirocini formativi per lavoratori extracomunitari residenti nel proprio paese.

Il portale immigrazione del Ministero degli interni, previsto allo scopo, indica i moduli da compilare ed i documenti da allegare alla richiesta del visto per l'ingresso.

Il portale del Ministero degli Esteri consente di trovare l'indirizzo dell'ambasciata italiana o del consolato presente nel paese di residenza del tirocinante, cui rivolgersi per ottenere il visto.

La gestione completa dei tirocini è svolta tramite la procedura informatica tirocini istituita a seguito delle linee guida adottate nella conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014, tuttora in vigore. La procedura, accessibile alle Regioni ed alle rappresentanze dell'Italia all'Estero, è stata infatti istituita proprio per consentire un maggiore controllo tra la documentazione presentata con la richiesta e quella restituita con il visto di approvazione, facilitando ed accelerando il rilascio del visto per l'ingresso in Italia.

La procedura, denominata "piattaforma gestione ingressi per tirocini di cittadini extracomunitari" è tra quelle accessibili con spid o CNS e necessita di abilitazione.

In ogni caso, per attivare un tirocinio di questo tipo, deve esistere un soggetto cosiddetto ospitante, disponibile ad accogliere un tirocinante straniero nella propria impresa ed un cittadino straniero che abbia interesse a perfezionare il proprio percorso formativo in Italia.

La relazione tra soggetto ospitante e tirocinante può avvenire direttamente, ma normalmente avviene attraverso il soggetto promotore scelto dal soggetto ospitante.

Anche se con modalità diverse da una regione all'altra, il percorso per attivare il tirocinio comporta necessariamente che si instauri una relazione tra il soggetto ospitante e l'aspirante al tirocinio, normalmente facilitata da uno dei soggetti promotori in precedenza indicati.

La sede dell'azienda in cui si svolgerà il tirocinio determinerà la Regione competente per la lavorazione della pratica e l'emissione del provvedimento autorizzatorio del visto, secondo le proprie specifiche modalità, anche se saranno passaggi obbligati per tutte:

- la convenzione di tirocinio tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- il progetto formativo che illustra gli obblighi reciproci del soggetto ospitante e del tirocinante;
- l'assicurazione del tirocinante per responsabilità civile verso terzi e per infortuni sul lavoro all'Inail;
- il provvedimento regionale autorizzatorio che accerti la regolarità della pratica da rilasciare entro 60 giorni;
- la richiesta del visto per l'ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatica italiana del luogo di residenza del tirocinante;
- il rilascio al tirocinante del suddetto visto, che gli consentirà di richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio alla Questura del luogo di svolgimento del tirocinio, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia;
- l'attivazione e la comunicazione obbligatoria entro 15 giorni dal rilascio del permesso;
- alloggio, vitto e diaria che il soggetto ospitante fornirà a proprio carico al tirocinante per la durata del tirocinio determinata in un periodo prestabilito, compreso tra 3 e 12 mesi;
- la richiesta del tirocinante, il cui permesso non sia ancora scaduto, di trasformazione del permesso per motivi di studio in permesso per lavoro dipendente, se lo stesso soggetto ospitante o altro datore di lavoro si obblighi all'assunzione a tempo indeterminato con un contratto rispettoso del CCNL applicabile;

- richiesta del tirocinante, il cui permesso non sia scaduto, di trasformazione per lavoro autonomo, se il tirocinante avrà i requisiti professionali richiesti e la disponibilità economica per intraprendere un'attività disciplinata normativamente.

La disciplina sanzionatoria che assiste tutta la procedura ne garantisce il rispetto.

### **MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA**

Ferme restando le competenze dello Stato e degli organi ispettivi in materia di vigilanza e controllo, la Regione può sottoscrivere un protocollo di intesa con gli organi di vigilanza preposti, per concordare le modalità attuative di tali controlli, utilizzando gli strumenti di cui alla L.R. n. 16/2007 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare" ed al regolamento regionale di attuazione e integrazione del 14 maggio 2008, n. 7".

La Regione promuove misure finalizzate ad evitare l'abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.

L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi del mancato rispetto delle disposizioni riguardanti gli obblighi del soggetto ospitante comporta la sospensione della facoltà di attivare ulteriori tirocini.

La sospensione ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.

La sospensione è altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi emerga il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, relative al soggetto promotore.

Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel documento indicato, ivi compresi limiti numerici, si rinvia alle disposizioni contenute nella DGR n. 533/2017 come modificate dalla DGR n. 576/201.

### **PROCEDURA ATTIVAZIONE REGIONE LOMBARDIA**

La procedura è disciplinata dal d.d.u.o.909/2016, "linee guida per tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero.

### **OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le indicazioni ivi contenute hanno per oggetto la disciplina dei tirocini a favore di persone straniere residenti nel loro paese d'origine o, comunque, fuori dall'Unione europea ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. a) e co. 10 del D.P.R. 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998, in coerenza con le leggi regionali n° 22/2006 e n° 19/2007, e le "Linee Guida approvate con DGR 4732 del 22 gennaio 2016.

### **FINALITÀ**

Le presenti indicazioni operative sono finalizzate a disciplinare le procedure e le condizioni per la validazione del progetto formativo da parte della Regione Lombardia in funzione del successivo visto di ingresso per tirocinio formativo da parte delle Rappresentanze diplomatiche consolari del luogo di residenza dello straniero.

### **BENEFICIARI**

Sono i soggetti stranieri maggiorenni residenti all'estero, inclusi i disoccupati e inoccupati, che attestano di possedere un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda, finalizzato al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine. Il titolo di studio deve essere idoneo allo sviluppo delle competenze in relazione alle finalità del tirocinio".

### **SOGGETTI OSPITANTI**

Possono essere i datori di lavoro, iscritti nel relativo registro presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato attivi sul territorio regionale della Lombardia da più di due anni, con la presenza di almeno 6 dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

- Devono essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa sui disabili;

- non devono aver licenziato per motivi diversi dalla giusta causa, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio stesso, lavoratori con mansioni equivalenti a quelle del tirocinante;
- nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve essere in corso alcuna procedura di cig per mansioni equivalenti;

Il tirocinante non può sostituire lavoratori con contratti a termine, ammalati, in maternità o in ferie.

### **SOGGETTI PROMOTORI**

- sono le istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro previsti nelle leggi regionali 19/2007 e 22/2006;
- gli enti autorizzati nazionali e regionali ai servizi per il lavoro (D.lgs 276/03 e l.r. 22/2006);
- gli enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Spetta loro preparare la domanda di tirocinio con la modulistica prevista e copie della convenzione e del Progetto formativo sottoscritte dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante, la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del soggetto ospitante ed il passaporto del tirocinante.

La documentazione deve essere inviata al Protocollo Generale di Regione Lombardia Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro- UO Lavoro – Struttura Occupazione e Occupabilità – Palazzo Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il competente nucleo di valutazione verifica i requisiti di ammissibilità, valuta i progetti pervenuti e formula parere ai fini dell'apposizione del visto regionale al progetto formativo in esame e lo invia all'ufficio della Regione competente al rilascio del visto

Il visto regionale sul progetto formativo viene apposto a seguito di specifico decreto ed ha validità per sei mesi dalla data di validazione.

Dopo l'apposizione del visto, gli originali del progetto di tirocinio e della convenzione vengono restituiti al soggetto promotore. Il soggetto promotore ha la responsabilità di informare e trasmettere la documentazione al tirocinante ai fini del rilascio del visto di ingresso da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso il paese di residenza del tirocinante che, fatte le opportune verifiche, ne dispone il rilascio.

Ai fini del monitoraggio, il soggetto promotore, oltre al rilascio del visto, ha l'obbligo di comunicare agli uffici regionali competenti:

- l'arrivo in Italia del tirocinante;
- l'avvio dell'esperienza formativa;
- la correttezza dell'accoglienza e dell'assistenza al tirocinante all'arrivo;
- il rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante.

Entro sessanta giorni dal termine del tirocinio formativo, il soggetto promotore in collaborazione con il soggetto ospitante si impegna a presentare alla Regione una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.

La scelta ed i compiti dei tutor, didattico e aziendale sono le stesse per tutti i tirocini che si svolgono nelle regioni italiane e quindi non hanno bisogno di particolari chiarimenti.

La regione Lombardia ha predisposto specifici modelli da utilizzare per tutto l'iter riguardante i tirocini in esame ed ha attivato la piattaforma informatica per il supporto alla semplificazione delle procedure di rilascio del visto di ingresso e del monitoraggio degli ingressi.

### PROCEDURA ATTIVAZIONE REGIONE LAZIO

La Regione ha adottato la deliberazione n 902 in data 3 dicembre 2019 e redatto l'allegato A alla stessa, che si applica al tirocinio attivato nella Regione Lazio, finalizzato al completamento di un percorso di formazione svolto all'estero a favore di una persona straniera residente nel suo paese di origine e, comunque, fuori dall'Unione europea.

Considerato che la disciplina contenuta nei documenti indicati differisce per pochi particolari da quella generale contenuta nelle linee guida in vigore, se ne illustrano soltanto le differenze.

### SOGGETTI PROMOTORI

Il tirocinio è promosso dai Centri per l'Impiego e dai soggetti indicati all'art. 4 dell'Allegato A della DGR n. 576/2019.

### SOGGETTI OSPITANTI

La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 2 ovvero dalla sede legale, qualora non coincidente con quella operativa.

Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni o Province, la normativa di riferimento è quella della Regione o Provincia autonoma sede di attivazione del tirocinio.

In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità sia di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.

### MODULI FORMATIVI OBBLIGATORI

Il progetto formativo individuale (PFI) deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante da svolgersi durante il periodo di tirocinio e che devono almeno essere finalizzate:

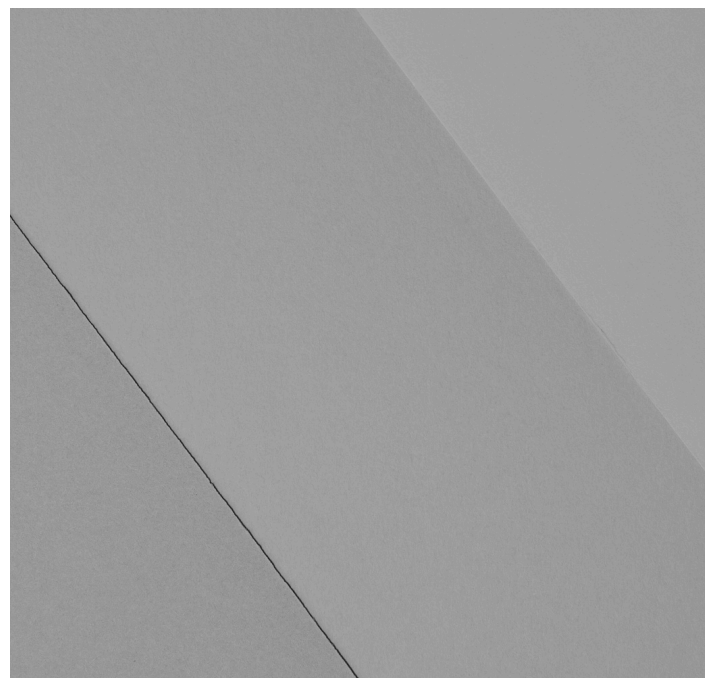
- alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non posseduta;
- all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

### PROCEDURA PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO REGIONALE SUL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE.

La richiesta di visto sul progetto formativo individuale, la convenzione di tirocinio e il progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio sono predisposti utilizzando la modulistica approvata dalla Direzione regionale cui è attribuita la competenza in materia di Lavoro.

Il termine di validità del visto apposto al progetto formativo individuale (PFI) ai fini della richiesta del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica consolare competente, è di sei mesi dal rilascio del visto stesso al soggetto promotore richiedente.

La Regione può affidare ai propri enti strumentali lo svolgimento della fase istruttoria di cui al co. 4.



## TABELLA DELLE NORMATIVE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

| Regione/Provincia Autonoma   | Normativa prilet extra-curricolari                                                                                                          | Normativa prilet per stranieri prilet extra UE                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abruzzo                      | <a href="#">DGR n.112 del 22 febbraio 2018</a>                                                                                              | -                                                                                                                      |
| Basilicata                   | <a href="#">D.G.R n. 1130 del 24 ottobre 2017</a>                                                                                           | -                                                                                                                      |
| Bolzano (Provincia Autonoma) | -                                                                                                                                           | -                                                                                                                      |
| Calabria                     | <a href="#">D.G.R n. 613 del 11 dicembre 2017</a>                                                                                           | -                                                                                                                      |
| Campania                     | <a href="#">D.G.R n. 103 del 20 febbraio 2018</a>                                                                                           | D.G.R. n. 77 del 9 marzo 2015                                                                                          |
| Emilia Romagna               | <a href="#">L.R. n. 1 del 4 marzo 2019</a>                                                                                                  | <a href="#">Determinazione n. 161 del 30 gennaio 2020</a>                                                              |
| Friuli Venezia Giulia        | <a href="#">D.P.Reg. n. 57 del 19 marzo 2018 Capo I</a>                                                                                     | <a href="#">D.P.Reg. n. 57 del 19 marzo 2018 – Capo III</a>                                                            |
| Lazio                        | <a href="#">D.G.R n. 576 del 2 agosto 2019</a>                                                                                              | <a href="#">D.G.R. n. 902 del 3 dicembre 2019</a>                                                                      |
| Liguria                      | DGR n. 1186/2017, così come modificata da DGR n. 466/2018                                                                                   | DGR n.471 del 27 marzo 2015 e Decreto dirigenziale n. 857 del 14 prile 2015                                            |
| Lombardia                    | <a href="#">DGR n. X/4732 del 22 gennaio 2016</a>                                                                                           | <a href="#">d.d.u.o. 909/2016 "Linee guida per tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero"</a> |
| Marche                       | <a href="#">D.G.R. n. 1474 del 11 dicembre 2017</a>                                                                                         | <a href="#">D.G.R .n. 395 del 13 maggio 2015</a>                                                                       |
| Molise                       | <a href="#">D.G.R n. 252 del 7 luglio 2017</a>                                                                                              | <a href="#">D.G.R. n. 538 del 6 ottobre 2015</a>                                                                       |
| Piemonte                     | <a href="#">DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017</a>                                                                                         | <a href="#">DGR n. 30-1094 del 23 febbraio 2015</a>                                                                    |
| Puglia                       | <a href="#">L. R. n. 26 del 10 novembre 2023, come modificata dall'art. 3 della L. R. n. 14 del 7 aprile 2015. Reg. 10 marzo 2014, n. 3</a> | -                                                                                                                      |
| Sardegna                     | <a href="#">DGR 34 7 del 3 luglio 2018</a>                                                                                                  | <a href="#">D.G.R. n. 21/12 del 6 maggio 2015</a>                                                                      |
| Toscana                      | <a href="#">LR 32/2002</a>                                                                                                                  | <a href="#">D.G.R. n. 407 del 7 aprile 2015</a>                                                                        |
|                              | <a href="#">Reg. 47/R/2003</a>                                                                                                              |                                                                                                                        |

## TABELLA DELLE NORMATIVE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

| Regione/Provincia Autonoma  | Normativa prilet extra-curricolari                  | Normativa prilet per stranieri prilet extra UE |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Trento (Provincia Autonoma) | <a href="#">D.G.P. n. 1953 del 24 novembre 2017</a> | -                                              |
| Umbria                      | <a href="#">D.G.R. n. 407 del 4 maggio 2022</a>     |                                                |
| Valle d'Aosta               | DGR n. 693 del 14 giugno 2021– Sezione A            | DGR n. 693 del 14 giugno 2021– Sezione B       |
| Veneto                      | <a href="#">DGR n. 1816 del 7 novembre 2017</a>     | <a href="#">DGR n. 296 del 10 marzo 2015</a>   |

**NexumStp S.p.A.**

Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39065916078

Mail [info@nexumstp.it](mailto:info@nexumstp.it)

[www.nexumstp.it](http://www.nexumstp.it)

**Bologna**

Via di Corticella, 184/10  
Via Nazario Sauro, 2

**Ferrara**

Via Darsena, 67

**Genova**

Piazza Vittorio Veneto, 2

**Milano**

Via Borromei, 2

**Monza Brianza**

Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

**Napoli**

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

**Olbia**

Via Georgia, 11 - Torre 2

**Padova**

Via San Crispino, 106  
Via Filipetto, 2 - Camposampiero

**Palermo**

Centro Direzionale "Cento Piazze"  
S.S. 113 km 327,00

**Perugia**

Viale Giovanni Perari, 1  
Via del Vignola, 5 - Umbertide (PG)  
Via Entrata 31, 06089 Torgiano (PG)

**Roma**

Piazzale delle Belle Arti, 2  
Via Nairobi, 40  
Via Cristoforo Colombo, 112  
Via della Maglianella, 65/R  
Via Nomentana, 935  
Via Penna Sant'Andrea, 7  
Via Marcantonio Colonna, 7  
Via Benedetto Croce, 62  
Via Giuseppe Dessi, 43

**Taranto**

Via Lago di Trasimeno, 27

**Torino**

Corso Matteotti, 42

**Vicenza**

Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

**Durazzo (ALB)**

Rr. Hamdi Troplini L3